

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
97/C 154/01	ECU.....	1
97/C 154/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione .....	2
97/C 154/03	Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea gestiti tra gli aeroporti di Roanne (Renaison) e di Parigi (Orly) (¹) .....	3
97/C 154/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.936 — Siebe PLC/APV PLC) (¹) .....	4

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU <sup>(1)</sup>

22 maggio 1997

(97/C 154/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,4180	Marco finlandese	5,89894
Corona danese	7,45564	Corona svedese	8,74393
Marco tedesco	1,95799	Sterlina inglese	0,705368
Dracma greca	312,196	Dollaro USA	1,15645
Peseta spagnola	164,968	Dollaro canadese	1,58607
Franco francese	6,59547	Yen giapponese	133,882
Sterlina irlandese	0,760423	Franco svizzero	1,63117
Lira italiana	1925,93	Corona norvegese	8,11655
Fiorino olandese	2,20131	Corona islandese	80,8475
Scellino austriaco	13,7814	Dollaro australiano	1,47657
Scudo portoghese	197,267	Dollaro neozelandese	1,66444
		Rand sudafricano	5,16876

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione**

(97/C 154/02)

[Stabiliti il 21 maggio 1997 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °
<i>R I Prezzo d'orientamento*</i>	3,828		<i>A I Prezzo d'orientamento*</i>	3,828	
Heraklion	nessuna quotazione		Atene	nessuna quotazione	
Patrasso	nessuna quotazione		Heraklion	nessuna quotazione	
Requena	nessuna quotazione		Patrasso	nessuna quotazione	
Reus	nessuna quotazione		Alcázar de San Juan	2,109	55 %
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (1)		Almendralejo	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione		Medina del Campo	nessuna quotazione (1)	
Béziers	3,879	101 %	Ribadavia	nessuna quotazione	
Montpellier	4,009	105 %	Villafranca del Penedès	nessuna quotazione	
Narbonne	4,160	109 %	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (1)	
Nîmes	4,009	105 %	Villarrobledo	nessuna quotazione (1)	
Perpignan	nessuna quotazione		Bordeaux	nessuna quotazione	
Asti	nessuna quotazione		Nantes	nessuna quotazione	
Firenze	nessuna quotazione (1)		Bari	2,330	61 %
Lecce	nessuna quotazione		Cagliari	nessuna quotazione	
Pescara	nessuna quotazione		Chieti	2,381	62 %
Reggio Emilia	4,813	126 %	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,685	70 %
Treviso	3,546	93 %	Trapani (Alcamo)	2,128	56 %
Verona (per i vini locali)	4,433	116 %	Treviso	3,166	83 %
Prezzo rappresentativo	4,068	106 %	Prezzo rappresentativo	2,617	68 %
<i>R II Prezzo d'orientamento*</i>	3,828				
Heraklion	nessuna quotazione				
Patrasso	nessuna quotazione				
Calatayud	nessuna quotazione				
Falset	nessuna quotazione				
Jumilla	3,600	94 %			
Navalcarnero	nessuna quotazione (1)				
Requena	nessuna quotazione				
Toro	nessuna quotazione				
Villena	nessuna quotazione (1)				
Bastia	nessuna quotazione		<i>A II Prezzo d'orientamento*</i>	82,810	
Brignoles	nessuna quotazione		Rheinfalz (Oberhaardt)	65,585	79 %
Bari	3,293	86 %	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione	
Barletta	3,293	86 %	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Cagliari	nessuna quotazione		Prezzo rappresentativo	65,585	79 %
Lecce	nessuna quotazione				
Taranto	nessuna quotazione				
Prezzo rappresentativo	3,372	88 %			
	ECU/hl		<i>A III Prezzo d'orientamento*</i>	94,570	
<i>R III Prezzo d'orientamento*</i>	62,150		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione	
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
			Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione	

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

\* Applicabile a decorrere dall'1. 2. 1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA  
DALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL  
CONSIGLIO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea gestiti tra gli aeroporti di  
Roanne (Renaison) e di Parigi (Orly)

(97/C 154/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea gestiti tra Roanne (Renaison) e Parigi (Orly).

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

— *relativamente al numero di frequenze minime:*

i servizi devono essere gestiti almeno nella misura di due viaggi giornalieri di andata e ritorno, al mattino e alla sera, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, per almeno 47 settimane all'anno;

i servizi devono essere gestiti senza scalo intermedio tra Roanne (Renaison) e Parigi (Orly);

— *relativamente alla categoria di aeromobili ed alla capacità offerta:*

i servizi devono essere effettuati mediante apparecchi pressurizzati con una capacità minima di 18 posti. L'altezza della cellula non dovrà essere inferiore a m 1,75;

— *relativamente agli orari:*

durante la settimana, gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per affari di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata rimanendo per almeno otto ore nella città di destinazione, sia a Parigi che a Roanne.

Va rilevato che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, le seguenti bande orarie (espresse in ora locale) sono attualmente riservate presso l'aeroporto di Parigi (Orly) dal lunedì al venerdì, per la gestione del servizio di linea Roanne (Renaison)-Parigi (Orly):

1) arrivo a Parigi (Orly): 07.25;  
partenza da Parigi (Orly): 08.05;

2) arrivo a Parigi (Orly): 18.40;  
partenza da Parigi (Orly): 19.25;

— *relativamente alla commercializzazione dei voli:*

I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazione;

— *relativamente alla continuità del servizio:*

eccettuati i casi di forza maggiore, per ciascuna stagione aeronautica IATA il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 3 % dei voli previsti.

Il vettore potrà inoltre interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di sei mesi.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso n. IV/M.936 — Siebe PLC/APV PLC)**

(97/C 154/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 14 maggio 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (<sup>1</sup>). Per effetto di tale concentrazione l'impresa Siebe PLC acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo dell'insieme di APV a seguito di offerta pubblica annunciata il 9 maggio 1997:
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
  - Siebe: sistemi di controllo di processi industriali;
  - APV: produzione e distribuzione di apparecchiature per processi industriali.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telefax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.936 — Siebe PLC/APV PLC, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles

---

(<sup>1</sup>) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.